

## COMUNE DI CHIAVARI

Provincia di Genova

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 79 del 29.07.2014

## INDICE:

## TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 -Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2 -Individuazione servizi indivisibili
- Art. 3- Presupposti e individuazione soggetti passivi
- Art. 4 -Definizione abitazione principale e relative assimilazioni

## TITOLO II -AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 5 -Immobili posseduti da ONLUS
- Art. 6 -Definizione base imponibile e riduzioni

## TITOLO III – DICHIARAZIONI E CONTROLLI

- Art. 7 -Dichiarazioni
- Art. 8 -Attività di controllo

## TITOLO IV – VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI

- Art. 9 -Versamenti
- Art. 10 -Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 11 -Rimborsi e compensazioni

## TITOLO V -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 -Entrata in vigore

## TITOLO I

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

## Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### Art. 2 - Individuazione servizi indivisibili

- 1. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili quali:
  - Manutenzione strade

  - Illuminazione pubblica
  - Trasporto pubblico locale
  - Anagrafe ed elettorale
  - Polizia municipale (al netto di multe)
  - Gestione edifici scuole elementari e medie
- 2. Con deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote del tributo, vengono individuati, per ciascuno dei suddetti servizi, i relativi costi di riferimento.

## Art.3 - Presupposti e individuazione soggetti passivi

- 1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.
- 2. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al periodo precedente.
- 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità medesima, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

- 5. Nel caso di più possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 6. Il versamento effettuato in base alle singole quote di possesso o di detenzione è considerato comunque regolare se la somma complessiva dei versamenti è pari all'ammontare dell'imposta dovuta.

## Art. 4 - Definizione abitazione principale e relative assimilazioni

- 1. Per abitazione principale, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.L. 203/2011, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, viene riconosciuta quale abitazione principale, con le relative pertinenze, un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 2. Si considerano inoltre direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti fattispecie impositive:
  - ♣ l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - ♣ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
    ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - → i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008;
  - ♣ la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - ♣ l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, d.Lgs. n.

139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

## TITOLO II AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

## Art. 5 - Immobili posseduti da ONLUS

1. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997 è disposta l'esenzione dal pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

## Art. 6 - Definizione base imponibile e riduzioni

- 1. La base imponibile del tributo è la medesima prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili trova applicazione l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
- 2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione delle condizioni di inagibilità o inabitabilità per il riconoscimento della predetta riduzione si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
- 3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma precedente.

# TITOLO III DICHIARAZIONI E CONTROLLI

## Art. 7 - Dichiarazioni

1. Per le dichiarazioni relative alla TASI si applicano le disposizioni previste dal D. L. n. 35 del 2013 che ha modificato il termine relativo alla presentazione della dichiarazione Imu, fissandolo al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

- 2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità medesima, quest'ultimo e l'occupante sono tenuti a presentare, ciascuno, la relativa dichiarazione.
- 3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, restando comunque ognuno di essi responsabile solidalmente.

#### Art. 8 - Attività di controllo

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006 e dalle disposizioni di cui alla L. n. 147/2013.
- 2. Sulle somme dovute a titolo di TASI, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi nella misura stabilita dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie, con maturazione giorno per giorno decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## TITOLO IV VERSAMENTI, DILAZIONI E RIMBORSI

### Art. 9 - Versamenti

- 1. Il versamento del tributo viene effettuato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
- 2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- 4. La TASI è versata in autoliquidazione da parte del soggetto passivo nei termini stabiliti al comma precedente.
- 5. Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.

6. In caso di successione, presentata entro i termini ordinari, i versamenti possono essere effettuati a nome del de cuius, nel rispetto delle previste scadenze.

## Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per le dilazioni di pagamento di carichi arretrati, derivanti da accertamenti tributari, si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie.

## Art. 11 - Rimborsi e compensazioni

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso al Comune delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
- 2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo comune per immobili ubicati in altro comune, fino a quando sono possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo, ove il contribuente ed il comune soggetto attivo del tributo siano consenzienti e previa istanza presentata dal contribuente, la somma dovuta a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al comune stesso.
- 3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento delle somme medesime.
- 4. Non si dà luogo al rimborso quando l'importo dello stesso per imposta ed interessi non supera euro 12,00.
- 5. E' ammessa la compensazione per le somme da rimborsare secondo le disposizioni contenute nel vigente regolamento generale delle entrate.

# TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.